



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELLA CAMPANIA  
LUIGI VANVITELLI

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

*Diritto delle imprese e delle società.  
Diritto delle società, imprese  
e contratti bancari.*

Prof. Nicola de Luca

Lezione del 20-09-2019

MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE

Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

Lezione di oggi: Diritto  
dell'impresa II

# I. Diritto dell'impresa.

I. L'Imprenditore in generale.

II. Le categorie di imprenditori. A. Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale. B. Piccolo imprenditore. C. Impresa collettiva (rinvio).

III. L'acquisto della qualità di imprenditore: inizio e fine dell'impresa (rinvio)

**IV. Lo statuto dell'imprenditore commerciale. A. La pubblicità legale. B. Le scritture contabili (premesse e rinvio). C. La rappresentanza commerciale**

**V. L'azienda.**

# 2082-(2135+2083)=imprenditore commerciale=statuto:



## a) Pubblicità legale:

- 1) Registro delle imprese [2188] e soggetti obbligati [2195];
- 2) Effetti della pubblicità: i) Notizia; ii) Dichiarativa; iii) Normativa; iv) Costitutiva

## b) Rappresentanza commerciale:

- 1) Institore:
  - i. Preposizione institoria e procura [2203; 2206-2207];
  - ii. Obblighi e poteri dell'institore [2204-2205];
  - iii. Responsabilità personale dell'institore [2208]
- 2) Procuratori e commessi [2209-2210].

c) Le scritture contabili;

d) Le procedure concorsuali (rinvio).

IV. L'imprenditore  
commerciale



a) Pubblicità legale;

b) Rappresentanza commerciale:

**c) Le scritture contabili:**

i. Libro giornale [2216];

ii. Libro degli inventari e bilancio (cenni e rinvio) [2217];

iii. Scritture ausiliarie [2214];

iv. Efficacia probatoria delle scritture [2709-2711].

**d) Le procedure concorsuali** (rinvio): 1) Accordi di ristrutturazione; 2) Concordato preventivo; 3) Fallimento; 4) Amministrazione straordinaria; 5) Liquidazione coatta amministrativa.

[2555]

L'**azienda** è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

In realtà non solo **beni**, ma anche **rapporti**: contratti, crediti e debiti.



V. L'azienda I

**[2558]:** Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei **contratti** stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. *Tuttavia*, il terzo contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.

**[2559]:** La cessione dei **crediti** relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante.

**[2560]:** L'alienante non è liberato dai **debiti**, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. *Tuttavia*, nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori

**MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE**Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

V. L'azienda II

**[2556]**: 1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle **forme** stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel **registro delle imprese**, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

- Universalità?
- Teoria atomistica.

**MANUALE DI  
DIRITTO  
COMMERCIALE**Sesta edizione  
a cura di Mario Campobasso

UTET

V. L'azienda II

**[2557]:** 1. Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.

2. Il patto di **astenersi dalla concorrenza** in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.

3. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento.

- Cessione di una partecipazione societaria?